

Comune di Zola Predosa

(Città Metropolitana di Bologna)

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO

Polizza assicurativa:

Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione; l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata del contratto di affidamento del servizio, ed a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze, marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Zola Predosa e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto, facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovrà essere risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvederà successivamente al recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del Contraente/Assicurato.

Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Zola Predosa a causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi e devono altresì:

- assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto d'appalto e a consulenti dell'Affidatario o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;

E' da intendersi che qualsivoglia richiesta risarcitoria in tal senso verrà imputata all'Appaltatore.

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Zola Predosa devono avere massimali non inferiori agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario) e con validità non inferiore alla durata del servizio:

Polizza R.C.A.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di un'apposita polizza di assicurazione per il rischio di RCA da circolazione, per ognuno dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio; detta polizza dovrà prevedere un massimale di almeno Euro 1.500.000,00 per sinistro; ad ogni scadenza di rata della polizza l'Appaltatore dovrà produrre copia della documentazione attestante il pagamento del premio e l'operatività della polizza (e così per tutta la durata del contratto di appalto)

Inoltre, l'Appaltatore dovrà stipulare di un'apposita polizza per il rischio di Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO); detta polizza dovrà prevedere un massimale di almeno Euro 3.000.000,00 unico per sinistro, per persona, per danni a cose; ad ogni scadenza di rata della polizza l'Appaltatore dovrà produrre copia della documentazione attestante il pagamento del premio e l'operatività della polizza (e così per tutta la durata del contratto di appalto).

Tali polizze dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante all'atto della stesura del verbale di consegna delle prestazioni. La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L'Appaltatore dovrà pertanto consegnare al Direttore dell'esecuzione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a mezzo fax o posta elettronica PEC, facendo seguire una denuncia dettagliata tramite posta elettronica PEC o mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La denuncia verrà redatta dal tecnico di riferimento per i servizi di cui al presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte dalle suddette polizze assicurative.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Bolli

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 - disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che:

- il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, **pertanto tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali... che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione;

Pertanto al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere alla pagamento dell'imposta di bollo.